

## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA TRENTOFRUTTA S.p.A.

Ai sensi e per gli effetti degli artt.1469 bis e segg. c.c. le parti dichiarano che l'intero contratto ed ogni sua clausola è stato tra le stesse trattato e negoziato.

### 1. Ambito di validità - Natura del contratto - ordini

- a) Fatta salva ogni deroga e modifica che dovrà essere approvata per iscritto, le presenti condizioni di vendita sono da intendersi valide ed efficaci per ogni successivo ordine trasmesso dal cliente e per ogni singola fornitura da parte della società TrentoFrutta s.p.a. (di seguito: TrentoFrutta), dovendosi comunque escludere l'esistenza di un rapporto continuativo di somministrazione *e/o* di concessione *e/o* di distribuzione. Con la trasmissione della proposta d'acquisto a TrentoFrutta esse vengono riconosciute come vincolanti dal cliente.
- b) A seguito della conferma scritta da parte del cliente delle offerte *e/o* proposte scritte della TrentoFrutta le stesse sono da intendersi accettate ed irrevocabili.
- c) In caso di ordini diretti, che dovranno essere redatti per iscritto e inoltrati dal cliente alla TrentoFrutta, costituiscono proposta d'ordine irrevocabile, decorsi 24 ore dal ricevimento da parte della TrentoFrutta e si intenderanno accettati solo a seguito di conferma scritta da parte di quest' ultima, che verrà inviata al cliente a mezzo posta, fax *e/o* e- mail.
- d) Il cliente dichiara di essere a conoscenza che, eventuali accordi, trattative, modifiche concordate oralmente con gli agenti/collaboratori/personale addetto della TrentoFrutta non hanno efficacia vincolante, dovendosi intendere il contratto perfezionato da parte della TrentoFrutta solo a seguito dell' invio della conferma d'ordine ai sensi del precedente art.1 c).
- e) Sono ad esclusivo carico del cliente eventuali vizi derivati dall' errata trasmissione dallo stesso alla TrentoFrutta di dati relativi alla produzione ed imballaggio, come dati tecnici (circonferenza, lunghezza, colore ecc), dati relativi alla etichettatura ecc.
- f) TrentoFrutta si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di accettare eventuali richieste di modifiche che dovessero essere inoltrate dal cliente per iscritto in data successiva alla decorrenza dei tre giorni di cui al precedente art.1 c) *e/o* della conferma scritta di cui al art. tb), ciò in ragione dello stato della produzione dei prodotti ordinati. Le richieste di modifiche dovranno essere inoltrate per iscritto e dovranno comunque ritenersi rifiutate modifiche tali da sostituire integralmente il prodotto ordinato (*aliud pro alio*). Sarà cura della TrentoFrutta informare il cliente tempestivamente dell' eventuale accettazione della richiesta di modifiche, fermo restando che decorsi 2 giorni dal ricevimento della richiesta di modifica, in assenza di riscontro tale richiesta deve intendersi rigettata.

## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA TRENTOFRUTTA S.p.A.

Resteranno ad esclusivo carico del cliente eventuali spese ed oneri aggiuntivi derivanti dalla richiesta di modifica e/ o aggiunte.

### 2. Prezzi - la consegna - oneri del cliente

- a) I prezzi sono riportati nei listini prezzi di TrentoFrutta validi al momento della conferma d'ordine e si intendono al netto di IVA. Tali prezzi, salvo accordi specifici, si intendono "FCA TrentoFrutta spa - Trento" in conformità alle norme Incoterms 2010 per vendite internazionali.
- b) I prezzi contenuti negli ordini, sono esclusivamente riferiti ai prodotti ivi menzionati; per eventuali lavori aggiuntivi, di cui TrentoFrutta venisse incaricata a seguito della stipula del presente contratto, si applicheranno i prezzi calcolati dalla TrentoFrutta al momento dell'esecuzione.
- c) I termini di consegna previsti nell'ordine, hanno valore meramente indicativo e non vincolante e pertanto deve ritenersi esclusa la responsabilità della TrentoFrutta per ritardata consegna. In particolare deve ritenersi esclusa la responsabilità della TrentoFrutta per ritardi derivanti da caso fortuito, forza maggiore, fatti non imputabili a TrentoFrutta, ivi inclusi ipotesi di fatto del terzo, ben sapendo il cliente che alcuni prodotti, accessori e materie prime utilizzati per la produzione e distribuzione TrentoFrutta vengono acquistati da terzi fornitori. Deve, in ogni caso, ritenersi esclusa ogni responsabilità per il ritardo di consegna, qualora tale ritardo sia imputabile alle richieste di modifica del cliente come accettate dalla TrentoFrutta. La TrentoFrutta si riserva altresì la facoltà di effettuare consegne parziali, dovendosi escludere la responsabilità per ritardo di consegna per i prodotti non ancora consegnati
- d) Salvo specifici accordi la consegna è effettuata "FCA TrentoFrutta spa - Trento" in conformità alle norme Incoterms 2010. Il termine di consegna si intende adempiuto e rispettato al momento di consegna della merce a mezzo personale TrentoFrutta e/ o terzi da lei incaricati al vettore terzo.
- e) Con la consegna "FCA TrentoFrutta spa - Trento" in conformità alle norme Incoterms 2010, qualsiasi responsabilità e rischio inerente al trasporto della merce sono trasferiti al cliente.

### 3. Pagamenti - denunce per vizi

- a) Salvo diversi accordi, il pagamento dovrà essere effettuato entro e non oltre i termini

## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA TRENTOFRUTTA S.p.A.

concordati tra le parti, da intendersi come tassativi, senza detrazione alcuna, a favore di TrentoFrutta.

- b) Ai sensi e per gli effetti dell' art. A e art.5 del D.lgs.231/2002, in attuazione della Direttiva Europea 2000/35/CE, in caso di ritardato pagamento il cliente sarà tenuto al pagamento degli interessi moratori nella misura del tasso di interesse legale, oltre alla refusione di ogni spesa legale sostenuta per il recupero tardivo del credito.
- c) E' facoltà della TrentoFrutta, in qualunque momento, sospendere, annullare l'ordine o modificare le condizioni di pagamento, qualora a suo insindacabile giudizio, venissero a mancare o diminuissero le condizioni di solvibilità del cliente; qualora alla data della consegna il cliente non avesse ancora provveduto al pagamento di quanto dovuto (pagamento del prezzo anticipato, precedenti forniture, garanzie convenzionali), sarà facoltà della TrentoFrutta - senza che ciò comporti alcun indennizzo o risarcimento del danno al cliente - subordinare la consegna della merce al pagamento di ogni fattura ancora non saldata.
- d) Qualora il cliente non provveda al puntuale pagamento del prezzo pattuito, il contratto si intenderà automaticamente risolto per responsabilità del cliente ed in caso di concordato pagamento rateizzato del prezzo, il cliente decadrà automaticamente dal beneficio del termine, senza necessità di comunicazione alcuna. TrentoFrutta avrà pertanto diritto a pretendere l' immediato pagamento di tutte le forniture già eseguite, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
- e) Qualunque contestazione o reclamo non legittima il cliente a sospendere o ritardare i pagamenti pattuiti. Il cliente non potrà sollevare eccezioni o proporre azioni nei confronti della TrentoFrutta, se non dopo aver saldato ogni eventuale pagamento in sospeso, ivi incluso il pagamento della merce alla quale il reclamo di riferisce.
- f) Il cliente si impegna a verificare la merce contestualmente allo scarico della stessa dai mezzi di trasporto e a denunciare i vizi al più tardi entro otto giorni dalla consegna della merce, per iscritto a mezzo fax o a mezzo lettera raccomandata A.R., allegando il DDT e una descrizione concreta della natura del difetto; in caso di difetti occulti la denuncia deve avvenire entro 8 giorni dalla scoperta. Per i difetti non denunciati nei termini ivi indicati, TrentoFrutta non assume alcuna responsabilità.
- g) La garanzia di cui all' articolo precedente deve pertanto escludersi nei seguenti casi: vizi derivanti da scorrette modalità di trasporto e conservazione dei prodotti; vizi o difformità derivanti da errata indicazione delle informazioni per la produzione e/o imballaggio forniti dal cliente; variazioni del peso: a) per merce confezionata in asettico e congelato variazioni del peso per  $\pm 1$  kg e b) per merce caricata alla rinfusa su cisterna variazioni del peso  $\pm 20$  Kg.

## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA TRENTOFRUTTA S.p.A.

rispetto al peso da noi riscontrato in uscita.

- h) A seguito della denuncia, Trentofrutta avrà facoltà, a suo insindacabile giudizio, e fermo restando l'accettazione da parte della stessa del vizio di procedere alternativamente a sua insindacabile scelta, alla sostituzione, ovvero alla riduzione del prezzo. Sarà altresì esclusiva facoltà della Trentofrutta procedere ad una verifica del bene difettoso in loco o richiedere, a spese del cliente, la restituzione del prodotto. La merce contestata può essere rispedita alla Trentofrutta esclusivamente dietro sua specifica autorizzazione.
- i) La garanzia in oggetto si limita alla riparazione del prodotto difettoso, oppure a scelta di Trentofrutta, alla sostituzione dello stesso o alla restituzione del prezzo, dovendosi escludere ogni ulteriore onere per danni diretti o indiretti ivi incluso il lucro cessante e il mancato guadagno.

### 4. Informativa e consenso al trattamento dei dati personali

- a) Con la presente si informano i nostri clienti che l'elaborazione dei loro dati personali da parte della ditta Trentofrutta s.p.a., titolare dell'elaborazione stessa, avverrà in forma elettronica o manuale esclusivamente per l'adempimento dei compiti contrattuali in oggetto e futuri, per ottemperare alle norme di legge ed alle disposizioni delle autorità giuridicamente competenti, per la tenuta della regolare contabilità e dello schedario dei clienti, nonché per la trasmissione del materiale pubblicitario e informativo e per le ricerche di mercato, ai sensi del Dlgs del 30 giugno 2003 nr. 196. Il cliente conferma di aver preso conoscenza dell'informativa essenziale ivi riportata ed di avere letto l'informativa completa relativa al trattamento dei dati personali, che integra la presente informativa essenziale, come anche tutti i diritti dell'interessato, pubblicata sul nostro sito web: [www.trentofrutta.com](http://www.trentofrutta.com)

Con la sottoscrizione delle presenti condizioni generali di vendita il cliente conferma espressamente di avere ricevuto le informative suddette e di averne preso conoscenza e dà quindi il suo consenso, con riferimento alle finalità in esse contenute ai sensi dell'art. 23 e dell'art. 24 del Codice della Privacy, alla elaborazione, trasmissione e diffusione dei propri dati da parte del titolare in oggetto e/o del responsabile.

### 5. Legge applicabile e Foro competente

## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA TRENTOFRUTTA S.p.A.

- a) Per quanto non contemplato e disciplinato dal presente Contratto, si farà esclusivo riferimento alle norme di legge italiana con applicazione espressa della Convenzione di Vienna del 11.04.1980 per tutte le parti non espressamente regolate dal presente Contratto, con espressa rinuncia all'applicazione di legge diversa.
- b) Le parti convengono che unico Foro competente esclusivo per qualsiasi controversia riferibile all'esecuzione *e/o* alla risoluzione *e/o* interpretazione del presente contratto, e' il Foro di Trento - Italia.

Ai sensi dell'art. 1341 C.C. il cliente dichiara di aver letto e di approvare specificatamente le seguenti clausole: 1.a) validità delle condizioni per tutte le vendite; b) irrevocabilità della conferma scritta; e) irrevocabilità dell'ordine dopo 24 ore; 1e) tassatività delle caratteristiche fornite dal cliente; 1f) richiesta di aggiunte e modifiche; 2c) Esonero di responsabilità per ritardi di consegna - consegne parziali; 2e) rischio del trasporto a carico del cliente; 3c) Facoltà di Trentofrutta in ipotesi di mancato o ritardato pagamento; 3d) Risoluzione del contratto e decadenza dal beneficio del termine; 3f) denuncia dei vizi; 3g) Casi di esclusione della responsabilità di Trentofrutta; 3h) Facoltà della Trentofrutta in ipotesi di denuncia dei vizi; 3i) esclusione risarcimento danni diretti e indiretti; 4a) Consenso al trattamento dei dati personali, 5a) e b) legge applicabile e foro competente.